



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dimissioni telematiche: come fare?

Autore: Redazione | 20/02/2021



A partire dal 2016, le dimissioni del lavoratore devono essere rassegnate seguendo l'apposita procedura telematica prevista dalla legge.

Di recente, hai accettato una nuova proposta di lavoro e devi, dunque, rassegnare

le dimissioni dal tuo attuale impiego. Vuoi sapere se c'è una procedura specifica da seguire in caso di dimissioni.

In un contratto di lavoro a tempo indeterminato, le dimissioni del lavoratore sono una scelta libera e volontaria. Tuttavia, a partire dal 2016, per porre fine al fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, la legge ha introdotto un'apposita procedura telematica che deve essere seguita per rassegnare le dimissioni oppure in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Molte sono le domande che si pone il lavoratore che ha intenzione di lasciare il posto di lavoro: per rassegnare le **dimissioni telematiche come fare?** A chi mi devo rivolgere? Devo anche inviare una lettera cartacea al datore di lavoro?

Come vedremo, in realtà, la procedura da seguire per le dimissioni on line è semplice e, in ogni caso, se il lavoratore non vuole effettuarla in modo autonomo, può rivolgersi agli intermediari autorizzati.

Cosa sono le dimissioni del lavoratore?

Le **dimissioni del lavoratore** sono l'atto con cui il dipendente comunica al datore di lavoro la cessazione del rapporto di lavoro. Nel nostro ordinamento, a differenza del licenziamento che si deve sempre fondare su una giusta causa o su un giustificato motivo, le dimissioni sono un atto libero e volontario. Ciò significa che il lavoratore può **lasciare il posto di lavoro** a tempo indeterminato senza dover fornire alcuna giustificazione, limitandosi a rispettare il periodo di **preavviso di dimissioni** previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro **[1]**.

La piena libertà di dimettersi vale, tuttavia, solo nei rapporti a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro a termine, infatti, le parti si sono impegnate a restare vincolate al vincolo contrattuale fino alla scadenza prevista. Ne consegue che le **dimissioni ante tempus** non sono legittime e, se vengono rassegnate, espongono il lavoratore dimissionario al rischio di dover risarcire il danno al datore di lavoro.

Cosa sono le dimissioni telematiche?

Fino al 2016 la legge non prevedeva una specifica **modalità di comunicazione delle dimissioni** da parte del lavoratore. Lo strumento di comunicazione più

utilizzato era una semplice lettera cartacea che veniva inviata al datore di lavoro. Tale modalità, tuttavia, si prestava a degli abusi e, in particolare, aveva dato luogo al fenomeno delle cosiddette **dimissioni in bianco**, ossia alla prassi per cui il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, faceva firmare al lavoratore una lettera di dimissioni con la **data in bianco** che, successivamente, veniva protocollata quando il datore di lavoro voleva disfarsi di quel dipendente.

Per porre fine a tale abuso, la legge **[2]**, nel 2016, ha introdotto le **dimissioni telematiche**.

La **procedura di dimissioni online** ha una duplice finalità:

1. da un lato consente, attraverso l'inserimento di credenziali univoche, di verificare con certezza l'**identità del lavoratore** che sta rassegnando le sue dimissioni;
2. dall'altro lato, attraverso la possibilità di revocare le dimissioni, si ottiene l'assoluta certezza circa la **volontà reale del lavoratore** di dimettersi e l'assenza di condizionamenti esterni.

Le dimissioni telematiche possono essere rassegnate dal lavoratore in maniera autonoma, accedendo all'apposita sezione presente nel sito www.cliclavoro.gov.it. Per loggarsi e procedere alle dimissioni on line il lavoratore avrà bisogno di inserire il **Pin dispositivo Inps** oppure lo Spid (sistema pubblico di identità digitale).

Una volta inserite le credenziali, il lavoratore dovrà riempire i campi indicati nel form online e, una volta inseriti tutti i dati necessari, potrà procedere all'**inoltro delle dimissioni online**.

La **comunicazione di dimissioni** arriverà automaticamente agli indirizzi pec del datore di lavoro e della sede locale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il lavoratore potrà, entro 7 giorni dalla data di inoltro delle dimissioni on line, procedere, seguendo la stessa identica procedura, alla loro revoca.

Se, invece, il lavoratore non vuole rassegnare le dimissioni telematiche autonomamente può rivolgersi a uno dei soggetti intermediari autorizzati all'inoltro delle dimissioni on line, tra cui:

- consulenti del lavoro;
- enti di patronato;

- enti bilaterali;
- organizzazioni sindacali;
- commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.

La legge prevede espressamente che le dimissioni o la **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** sottoscritti con modalità diverse dalla procedura telematica sono inefficaci.

Non sarà, dunque, necessario inviare anche una lettera scritta al datore di lavoro anche se è sempre possibile comunicare le dimissioni sia in **modalità telematica** che con un messaggio privato.

Note

[1] Art. 2118 cod. civ. **[2]** D.lgs. 151/2015.